



TRIBUNALE FEDERALE ACI

SENTENZA N. 12/18

Il Tribunale Federale ACI composto dal dr. Franco Morozzo della Rocca, presidente, dal cons. Roberto Bucchi, componente, dall'avv. Camillo Tatozzi, componente, e dall'avv. Giuseppe Violante, componente, nella seduta del 14 febbraio 2018 ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei sigg. Paolo Boni (licenza conc./cond. n. 110629) e Giulio Tressino (licenza conc./cod. n. 222181 e n. 353268).

Fatto

Con atto del 22 dicembre 2017 il Procuratore Federale ha deferito i licenziati Paolo Boni e Giulio Tressino per violazione degli artt. 73 e 77 R.S.N. e 8.1 N.G. Settore Rally: nel per avere il sig. Boni sostituito, nel corso del 35° Rally Due Valli (Verona, 12/15 ottobre 2017), il secondo conduttore sig. Filippo Faccenda con il sig. Giulio Tressino.

Intimati per l'udienza del 14 febbraio 2018 e comparsi dinanzi al Collegio, i due incolpati hanno ammesso il fatto.

Il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità degli incolpati con applicazione delle sanzioni della sospensione delle licenze sportive per mesi 1 e dell'ammenda in €. 500,00 ciascuno.

Gli incolpati hanno concluso per la esclusione dell'addebito e, in subordine, per l'applicazione delle sanzioni nel minimo; in ulteriore subordine per la concessione della sospensione condizionale delle sanzioni inflitte.

Motivi della decisione

Il fatto risulta provato in atti. Gli stessi incolpati non hanno mai contestato la avvenuta sostituzione, in corso di gara, del secondo conduttore sig. Filippo Faccenda con il sig. Tressino.

Per quanto è dato rilevare dagli atti la sostituzione è stata determinata da malessere del sig. Faccenda, colto da incoercibili attacchi di vomito: il sig. Boni, pur consapevole che la sua posizione in gara era ormai irrimediabilmente compromessa, ha ritenuto di sostituirlo con il sig. Tressino al solo scopo di portare a termine la prova. Entrambi gli incolpati hanno preso atto della violazione commessa, accettando il provvedimento di esclusione dalla gara e poi di fatto rimettendosi alla decisione del Tribunale.

Tenuto conto delle circostanze del fatto e del comportamento processuale dei due incolpati, il Collegio ritiene equa per entrambi gli incolpati la sanzione della sospensione delle licenze per mesi uno con l'ammenda in €. 260 ciascuno. Sussistono le condizioni per la concessione del beneficio richiesto.



Automobile Club d'Italia  
**SPORT**

P,Q,M.

Il Tribunale Federale dichiara i licenziati Tressino Giulio (licenza n. 222181) e Boni Paolo (licenza n. 110629) responsabili della infrazione loro ascritta ed applica loro le sanzioni della sospensione delle licenze sportive per mesi uno e dell'ammenda in €. 260,00 ciascuno.

Concede il beneficio della sospensione condizionale della sanzione della sospensione delle licenze ai sensi dell'art. 230 R.G.S.

Così deciso in Roma il 14 febbraio 2018.

il Presidente (estensore)  
Franco Morozzo della Rocca